



Gomma, plastica, chimica e affini PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/05/2001	31/12/2006	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,06% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,06% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,16% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	31/12/2016	1,26% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,36% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2018	31/12/2020	1,36% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2021	ad oggi	1,46% ⁹	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

Nel primo biennio la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1,08% (fonte: CCNL 18/07/2000).

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata al 1,2%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Riassumendo:

- 1,06% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,20% se il contributo del lavoratore è pari o superiore al 1,2%

⁴ Dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata al 1,3%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Riassumendo:

- 1,06% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,20% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,30% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁵ Dal 01/01/2014 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,16% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,30% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,40% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁶ Dal 01/01/2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,26% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,40% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁷ Dal 01/01/2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,36% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁸ Dal 01/01/2018 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,36% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,30% e 1,69%
- 1,70% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,70%

⁹ Dal 01/01/2021 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,46% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,70% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,30% e 1,69%
- 1,80% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,70%

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
-----	----	------------------------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------

01/11/2010 CCNL chimica 01/06/2011 CCNL gomma	31/12/2011	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,06% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,06% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,16% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	31/12/2016	1,26% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,36% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2018	31/12/2020	1,36% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2021	ad oggi	1,46% ⁹	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata al 1,2%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Riassumendo:

- 1,06% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,20% se il contributo del lavoratore è pari o superiore al 1,2%

⁴ Dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata al 1,3%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Riassumendo:

- 1,06% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,20% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,30% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁵ Dal 01/01/2014 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,16% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,30% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,40% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁶ Dal 01/01/2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,26% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,40% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁷ Dal 01/01/2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,36% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,30%

⁸ Dal 01/01/2018 a condizione che il lavoratore contribuisca con pari l'aliquota, la contribuzione a carico dell'impresa è elevata dello 0,10%

- 1,36% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,50% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,30% e 1,69%
- 1,70% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,70%

⁹ Dal 01/01/2021 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà incrementata dello 0,10%.

- 1,46% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,06% e 1,19%
- 1,60% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,20% e 1,29%
- 1,70% se il contributo del lavoratore è compreso tra 1,30% e 1,69%
- 1,80% se il contributo del lavoratore è pari o superiore a 1,70%

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/01/2010 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti operai, impiegati e quadri, non in prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 18/07/2000

La retribuzione da prendere a base per la determinazione della quota di TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti d'anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza ex lege n. 297/82;
- indennità di turno diurno;
- indennità di turno notturno espressa in percentuale come indicata all'art. 17, n. 8 del CCNL ovvero l'importo in cifra corrispondente al valore risultante dall'applicazione di tale percentuale;
- indennità sostitutiva di mensa;
- premio di cui all'art. 34 (per la parte eccedente gli importi di cui al punto 5 dello stesso art. 34);
- compenso per lavoratori addetti a mansioni discontinue sino alle 50 ore settimanali;
- cottimo;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13^a mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo statuto di FONDAPI prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DEI SETTORI: CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA, VETRO

Indice:

CCNL unico (accorpamento di chimica, gomma, concia abrasivi, ceramica, vetro)

05/12/2023 CCNL Ipotesi di accordo

08/03/2019 CCNL Ipotesi di accordo

26/07/2016 CCNL Ipotesi di accordo

CCNL Chimica e affini (piccola e media impresa)

25/07/2013 CCNL Ipotesi di accordo

26/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo

17/12/2009 CCNL Unificazione contratti di settore

05/10/2006 CCNL Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

02/03/2004 CCNL Accordo di rinnovo

02/02/2000 Accordo economico 2° biennio

22/07/1998 CCNL Accordo di rinnovo

10/03/1998 Accordo

28/07/1997 CCNL Accordo di rinnovo

14/05/1994 CCNL Testo definitivo

CCNL Gomma e plastiche (piccola e media impresa)

25/07/2013 CCNL Ipotesi di accordo

26/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo

17/12/2009 CCNL Unificazione contratti di settore

17/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo

18/07/2000 CCNL Testo definitivo, Allegato accordo 10/036/1998

04/04/1996 CCNL Testo definitivo

20/12/1995 CCNL Accordo economico 2° biennio

05/12/2023

Verbale di stipula

In data 5 dicembre 2023 tra UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL è stata raggiunta la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL datato 8 marzo 2019 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.

La già menzionata Ipotesi di Accordo verrà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data 31 gennaio 2024. Per quanto riguarda la parte economica relativa all'anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO .SS. firmatarie.

PARTE SECONDA BILATERALITÀ, SANITÀ INTEGRATIVA, PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. A-4 - Previdenza integrativa - FONDAPI

Per quanto concerne la previdenza integrativa, le Parti richiamano gli accordi in materia di iscrizione al Fondapi.

A far data dall'1/1/2025 la contribuzione a carico dell'azienda è incrementata dello 0,10.

La contribuzione prevista per lavoratori e azienda è riportata nel prospetto All. ...

08/03/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/3/2019, tra UNIONCHIMICA CONFAPI E FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26/7/2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.

Art. 66 Previdenza complementare

A far data dall'1/1/2021 la contribuzione a carico dell'azienda è incrementata dello 0,10.

26/07/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/7/2016, tra UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25/7/2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 66 Previdenza integrativa FONDAPI

... Omissis...

Dall'1/1/2017 + 0,10% a carico dell'impresa.

Dall'1/1/2018 a condizione che il lavoratore contribuisca con pari l'aliquota, la contribuzione a carico dell'impresa è elevata dello 0,10%

Art. 77 Decorrenza e durata

Normativa comune a tutti i settori

Il presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, fatto salvo quanto previsto per i

singoli istituti, decorre a far data dall'1/1/2016 e avrà durata di anni tre con scadenza, pertanto, alla data del 31/12/2018.

Per le modalità di rinnovo le parti rinviavano a quanto previsto dal successivo art. 78.

Per tutto quanto non previsto dalla presente ipotesi di accordo valgono le norme contrattuali di cui al CCNL 25/7/2013.

25/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/7/2013, tra UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Art. 66 Previdenza complementare (FONDAPI)

L'aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dai 1/1/2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dall'1/1/2015.

26/07/2010

Verbale di accordo

Il giorno 26/7/2010, tra UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL Unificato 17/12/2009 in attuazione di quanto previsto dall'art. 77 del richiamato CCNL, a valere per i settori:

- chimica, concia e settori accorpati
- plastica e gomma
- abrasivi
- ceramica
- vetro.

Previdenza integrativa

Settori Chimico, Concia e Settori accorpati

Con decorrenza 1/1/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'1/1/2013.

Settori Plastica - Gomma

Con decorrenza 1/1/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'1/1/2013.

17/12/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/12/2009, tra l'Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Conciaria, Materie Plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e Prodotti Affini - UNIONCHIMICA, con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI, e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, si è stipulato il

presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unificato a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nei seguenti settori di attività :

- Chimica - Concia e settori accorpati;
- Plastica - Gomma e settori accorpati;
- Abrasivi;
- Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
- Vetro e settori accorpati.

Il presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, decorre a far data dall'1/1/2010 e avrà durata di anni tre con scadenza, pertanto alla data del 31/12/2012.

Campo di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori :

- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale , ceramica tecnica, tubi in gres;
- vetro a macchina, a mano, a soffio; decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi; lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri; produzione di apparecchi per uso scientifico e sanitario; produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili ; trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere .

- Dichiarazione comune -

Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente CCNL devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore .

Art. 66 Previdenza integrativa - FONDAPI

Per quanto concerne la previdenza integrativa, le Parti richiamano gli accordi in materia di iscrizione al Fondapi, riportati in Allegato n. _____.

Art. 77 Decorrenza e durata

Il presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, decorre a far data dall'1/1/2010 e avrà durata di anni tre con scadenza, pertanto alla data del 31/12/2012.

Nel corso del mese di gennaio 2010 le Parti si incontreranno per la definizione dei nuovi minimi contrattuali che avranno durata pari a quella normativa .

Con l'entrata in vigore del presente CCNL le relative normative contrattuali di cui ai CCNL di riferimento vengono a decadere in ogni singola parte in quanto sostituiti dal presente accordo .

- Dichiarazione a verbale -

A conclusione dei lavori di stesura , le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno a riportare nel testo a stampa del presente CCNL gli allegati richiamati negli articoli precedenti

05/10/2006

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/10/2006, tra l'Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Conciaria, Materie plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e prodotti affini (UNIONCHIMICA), con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI) e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL; si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate a UNIONCHIMICA nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici e isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Art. 62 Previdenza integrativa

Le Parti convengono di procedere con tempi e modalità da concordarsi ad iniziative congiunte da tenersi sul

territorio al fine di promuovere l'incremento delle iscrizioni a FONDAPI.

Tali iniziative saranno destinate sia alle RSU che ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti a UNIONCHIMICA.

- N.B. -

In allegato 2 si riportano i testi degli Accordi UNIONCHIMICA - FILCEM - FEMCA - UILCEM in materia.

ALLEGATO 2

Art. 61 Previdenza integrativa

Accordo 28/7/1997

In applicazione del CCNL della Piccola e Media Industria chimica e settori accorpati del 14/5/94, art. 64 e del CCNL della Piccola e Media Industria della plastica e della gomma del 4/4/96, art. 60, in materia di previdenza complementare, il giorno 28/7/97 si sono incontrati UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL, preso atto:

- della legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari.

Hanno concordato:

- di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

Natura e scopi del Fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

Soci del Fondo

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, q.s., impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL della Piccola e Media Industria Chimica e settori accorpati 14/5/94 e dal CCNL della Piccola e Media Industria Plastica e della Gomma 4/4/96, i quali presentino domanda di associazione ;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

Contribuzione

Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il TFR sarà :

- 1,06% a carico del lavoratore
- 1,08% a carico dell'impresa per il 1° biennio.

Successivamente al 1° biennio i contributi saranno dell'1,06% per entrambe le Parti.

Con riferimento alla quota di TFR da maturare nell'anno le quote saranno:

- 33% per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28/4/93 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/93);
- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/93.

Al TFR residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale .

Quota di iscrizione e quota associativa

La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in € 11,36 complessive per ciascuno iscritto di cui € 3,61 a carico del lavoratore, € 7,75 a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione, con le modalità che verranno definite.

Spese di costituzione e di avvio

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari ad € 1,03 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del CdA provvisorio.

UNIONCHIMICA e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del Fondo, concordano sulla opportunità di concorrere a costituire un Fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni nazionali di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL e dalle Unioni di categoria aderenti a CONFAPI.

Accordo 10/3/1998

Premesso che con Verbale di accordo 28/7/97 in applicazione del CCNL della piccola e media industria chimica e settori accorpati 14/5/94, art. 64 e del CCNL della piccola e media industria della plastica e della gomma 4/4/96, art. 60, in materia di previdenza complementare è stata, tra l'altro, concordata la seguente contribuzione a carico del lavoratore e delle imprese, con riferimento alla retribuzione utile al TFR:

- 1,06% a carico del lavoratore;
- 1,08% a carico dell'impresa per il 1° biennio.

Successivamente al 1° biennio i contributi saranno dell'1,06% per entrambe le Parti.

Le Parti concordano:

Per il finanziamento delle spese del Fondo una quota associativa annuale a carico dell'azienda e dei lavoratori soci di FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende) pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del livello di inquadramento più basso, composta dal minimo tabellare, contingenza e EDR.

Tale quota è compresa nelle contribuzioni definite nel sopracitato Accordo 28/7/97 che stabilisce le contribuzioni prendendo come retribuzione di riferimento non il minimo contrattuale ma la retribuzione utile al TFR.

Per i primi due esercizi di attività la quota non potrà superare in valore assoluto l'importo di £ 20.000 per i lavoratori e di £ 20.000 per le Imprese.

I limiti di spesa così come sopra definiti saranno indicati nella scheda informativa redatta secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero del lavoro.

02/03/2004

Art. 1 –Assunzione

“Omissis”

(Aggiungere dopo il 4 comma il seguente comma):

“L'azienda provvederà a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la modulistica necessaria per l'iscrizione al fondo di previdenza complementare FONDAPI.”

“Omissis”

02/02/2000

In data 2 febbraio 2000

tra

l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini (UNIONCHIMICA-CONFAPI)

e

la Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC) composta da:
la FILCEA/CGIL, la FLERICA/CISL, la UILCER/UIL

Le parti sono impegnate ad affrontare con il prossimo rinnovo contrattuale del 2002 l'applicazione della previdenza integrativa ai lavoratori con contratti a termine, contratti di formazione lavoro, apprendistato. In quella sede si definiranno le opportune soluzioni per un adeguamento delle contribuzioni al Fondo.

22/07/1998

PARTE VI

Previdenza integrativa

Le Parti, tenuto conto dei rispettivi interessi relativamente alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria, concordano di esaminare, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dall'intesa di cui alla Premessa del Cap. I, le prospettive di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa nonché i relativi costi anche alla luce della riforma del sistema pensionistico in corso.

10/03/1998

Accordo 10 marzo 1998

Premesso che con verbale di accordo del 28 luglio 1997 in applicazione del c.c.n.l. della piccola e media industria chimica e settori accorpati del 14 maggio 1994, art. 64, e del c.c.n.l. della piccola e media industria della plastica e della gomma del 4 aprile 1996, art. 70 in materia di previdenza complementare è stata, tra l'altro, concordata la seguente contribuzione a carico del lavoratore e delle imprese, con riferimento alla retribuzione utile al t.f.r.:

- l'1,06% a carico del lavoratore;
- l'1,08% a carico dell'impresa per il primo biennio.

Successivamente al primo biennio, i contributi saranno dell'1,06% per entrambe le parti.

Le parti concordano:

per il finanziamento delle spese del Fondo una quota associativa annuale a carico dell'azienda e dei lavoratori soci di FONDAPI (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende) pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del livello di inquadramento più basso, composta dal minimo tabellare, contingenza ed E.d.r.

Tale quota è compresa nelle contribuzioni definite nel sopracitato accordo del 28 luglio 1997 che stabilisce le contribuzioni prendendo come retribuzione di riferimento non il minimo contrattuale ma la retribuzione utile al t.f.r.

Per i primi due esercizi di attività la quota non potrà superare in valore assoluto l'importo di lire 20.000 per i lavoratori e di lire 20.000 per le imprese.

I limiti di spesa così come sopra definiti saranno indicati nella scheda informativa redatta secondo le modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro.

28/07/1997

Accordo 28 luglio 1997

In applicazione del c.c.n.l. della piccola e media industria chimica e settori accorpati del 14 maggio 1994, art. 64 e del c.c.n.l. della piccola e media industria della plastica e della gomma del 4 aprile 1996, art. 70, in materia di previdenza complementare, il giorno 28 luglio 1997 si sono incontrati la UNIONCHIMICA-CONFAPI e la

FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCER-UIL;

Preso atto

- della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

Hanno concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

Natura e scopi del Fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

Soci del Fondo

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, q.s., impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dal c.c.n.l. della piccola e media industria chimica e settori accorpati 14 maggio 1994 e dal c.c.n.l. della piccola e media industria della plastica e della gomma del 4 aprile 1996, i quali presentino domanda di associazione ;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

Contribuzione

Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r. sarà:

- l'1,06% a carico del lavoratore;
- l'1,08% a carico dell'impresa per il primo biennio .

Successivamente al primo biennio i contributi saranno dell '1,06% per entrambe le parti.

Con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno le quote saranno:

- il 33% per il lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28 aprile 1993 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993);
- il 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28 aprile 1993.

Al t.f.r. residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale .

Quota di iscrizione e quota associativa

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire 22.000 complessive per ciascun iscritto di cui lire 7.000 a carico del lavoratore e lire 15.000 a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione, con le modalità che verranno definite.

Spese di costituzione e di avvio

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari a lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del C.d.A. provvisorio.

UNIONCHIMICA e FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCER-UIL, in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare il rendimento del Fondo, concordano sull'opportunità di concorrere a costituire un Fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni nazionali di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL e dalle Unioni di categoria aderenti a CONFAPI .

14/05/1994

M) PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti, concordando sull'opportunità della costituzione di forme di previdenza volontaria integrativa, si attiveranno nei confronti delle rispettive Confederazioni perché addivengano ad una sollecita regolamentazione della materia, anche attraverso le necessarie iniziative congiunte finalizzate alla promozione di un nuovo quadro

normativo a livello nazionale che renda più agibile e meno onerosi gli strumenti di previdenza integrativa .

Le parti, anche al fine di contribuire fattivamente alla realizzazione di tale obiettivo, convengono di costituire un'apposita Commissione Bilaterale nell'ambito della Commissione Paritetica di cui alla lettera C) del capitolo 1 del presente CCNL.

25/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/7/2013, tra UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Art. 66 Previdenza complementare (FONDAPI)

L'aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dai 1/1/2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dall'1/1/2015.

26/07/2010

Verbale di accordo

Il giorno 26/7/2010, tra UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL Unificato 17/12/2009 in attuazione di quanto previsto dall'art. 77 del richiamato CCNL, a valere per i settori:

- chimica, concia e settori accorpati
- plastica e gomma
- abrasivi
- ceramica
- vetro.

Previdenza integrativa

Settori Chimico, Concia e Settori accorpati

Con decorrenza 1/1/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'1/1/2013.

Settori Plastica - Gomma

Con decorrenza 1/1/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista all'1,06%, sarà elevata all'1,20%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Con le medesime modalità la suddetta aliquota è elevata all'1,30% a decorrere dall'1/1/2013.

17/12/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/12/2009, tra l'Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Conciaria, Materie Plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e Prodotti Affini - UNIONCHIMICA, con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI, e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unificato a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nei seguenti settori di attività :

- Chimica - Concia e settori accorpati;
- Plastica - Gomma e settori accorpati;
- Abrasivi;
- Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
- Vetro e settori accorpati.

Il presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, decorre a far data dall'1/1/2010 e avrà durata di anni tre con scadenza, pertanto alla data del 31/12/2012.

Campo di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori :

- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detersivi, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale , ceramica tecnica, tubi in gres;
- vetro a macchina, a mano, a soffio; decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi; lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri; produzione di apparecchi per uso scientifico e sanitario; produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili ; trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere .

- Dichiarazione comune -

Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente CCNL devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore .

Art. 66 Previdenza integrativa - FONDAPI

Per quanto concerne la previdenza integrativa, le Parti richiamano gli accordi in materia di iscrizione al Fondapi, riportati in Allegato n. _____.

Art. 77 Decorrenza e durata

Il presente CCNL unificato, nell'ambito di ogni singolo settore di applicazione, decorre a far data dall'1/1/2010 e avrà durata di anni tre con scadenza, pertanto alla data del 31/12/2012.

Nel corso del mese di gennaio 2010 le Parti si incontreranno per la definizione dei nuovi minimi contrattuali che avranno durata pari a quella normativa.

Con l'entrata in vigore del presente CCNL le relative normative contrattuali di cui ai CCNL di riferimento vengono a decadere in ogni singola parte in quanto sostituiti dal presente accordo .

- Dichiarazione a verbale -

A conclusione dei lavori di stesura , le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno a riportare nel testo a stampa del presente CCNL gli allegati richiamati negli articoli precedenti

17/06/2004

Tra l'UNIONCHIMICA – CONFAPI

e

la FULC (Federazione Unitaria Lavoratori Chimici)

è stato stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 18/07/2000, per i lavoratori delle piccole e medie imprese della plastica e della gomma , associate all'UNIONCHIMICA.

Art. 71 – Previdenza integrativa

Sostituire:

Le parti convengono di procedere con tempi e modalità da concordarsi ad iniziative congiunte da tenersi sul territorio al fine di promuovere l'andamento delle iscrizioni a FONDAPI.

Tali iniziative saranno destinate sia alle RSU che ai lavoratori dipendenti da Aziende aderenti a Unionchimica.

In allegato 5 si riportano i testi degli accordi Unionchimica –FULC in materia

18/07/2000

Art. 71 - Previdenza integrativa.

In Allegato 5 si riportano i testi degli accordi UNIONCHIMICA-FULC in materia.

Allegato 5

PREVIDENZA INTEGRATIVA ACCORDO 28 luglio 1997

In applicazione del CCNL della Piccola e Media Industria chimica e settori accorpati del 14.5.94, art. 64, e del CCNL della Piccola e Media Industria della plastica e della gomma del 4.4.96, art. 70, in materia di previdenza complementare, il giorno 28.7.97 si sono incontrati UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL,

preso atto

- della legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari

hanno concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle Aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

NATURA E SCOPI DEL FONDO

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

SOCI DEL FONDO

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, q.s., impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL della Piccola e Media Industria Chimica e settori accorpati 14.5.94 e dal CCNL della Piccola e Media Industria Plastica e della Gomma del 4.4.96, i quali presentino domanda di associazione;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

CONTRIBUZIONE

Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il TFR sarà :

- 1,06% a carico del lavoratore;
- 1,08% a carico dell'impresa per il 1° biennio.

Successivamente al 1° biennio i contributi saranno dell'1,06% per entrambe le parti.

Con riferimento alla quota di TFR da maturare nell'anno le quote saranno:

- 33% per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28.4.93 (entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93);
- 100% per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93.

Al TFR residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale .

QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in £. 22.000 complessive per ciascuno iscritto di cui £. 7.000 a carico del lavoratore a £. 15.000 a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione, con le modalità che verranno definite.

SPESE DI COSTITUZIONE E DI AVVIO

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari a £. 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del CdA provvisorio .

UNIONCHIMICA e FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL, in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del fondo, concordano sull'opportunità di concorrere a costituire un fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni nazionali di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL e dalle Unioni di Categoria aderenti a CONFAPI.

ACCORDO 10 marzo 1998

Premesso che con Verbale di accordo 28.7.97 in applicazione del CCNL della piccola e media industria chimica e settori accorpatis del 14.5.94, art. 64, e del CCNL della piccola e media industria della plastica e della gomma del 4.4.96, art. 70, in materia di previdenza complementare è stata, tra l'altro, concordata la seguente contribuzione a carico del lavoratore e delle imprese, con riferimento alla retribuzione utile al TFR:

- 1,06% a carico del Lavoratore;

- 1,08% a carico dell'impresa per il 1° biennio.

Successivamente al 1° biennio i contributi saranno dell'1,06% per entrambe le parti.

Le Parti concordano:

per il finanziamento delle spese del Fondo una quota associativa annuale a carico dell'Azienda e dei lavoratori soci di FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende) pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del livello d'inquadramento più basso, composta dal minimo tabellare, contingenza ed EDR.

Tale quota è compresa nelle contribuzioni definite nel sopracitato Accordo 28.7.97 che stabilisce le contribuzioni prendendo come retribuzione di riferimento non il minimo contrattuale ma la retribuzione utile al TFR.

Per i primi 2 esercizi di attività la quota non potrà superare in valore assoluto l'importo di £. 20.000 per i lavoratori e di £. 20.000 per le Imprese.

I limiti di spesa così come sopra definiti saranno indicati nella scheda informativa redatta secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero del lavoro.

04/04/1996

ART.... PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In relazione alle disposizioni legislative in materia ed alla necessità che il quadro normativo venga compiutamente definito in tempi brevissimi, le parti ritengono necessario che anche nel comparto delle materie plastiche e della gomma delle PMI venga assicurato ai lavoratori interessati il diritto di usufruire di forme di previdenza volontaria complementare.

Le parti si attiveranno affinché le rispettive Confederazioni possano raggiungere eventuali intese per agevolare la costituzione di fondi pensionistici complementari che comprendano, nel rispetto delle specificità di settore e delle specificità contrattuali, tutto il comparto delle PMI.

Qualora, entro il primo semestre 1996, emergessero impossibilità di definizione di intese interconfederali, le parti opereranno per la costituzione di un fondo in cui possano confluire le imprese e i lavoratori di tutti i settori rappresentati da UNIONCHIMICA e FULC.

20/12/1995

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In relazione alle disposizioni legislative in materia ed alla necessità che il quadro normativo venga compiutamente definito in tempi brevissimi, le parti ritengono necessario che anche nel comparto chimico della PMI venga assicurato ai lavoratori interessati il diritto di usufruire di forme di previdenza volontaria complementare.

Le parti si attiveranno affinché le rispettive Confederazioni possano raggiungere eventuali intese per agevolare la costituzione di fondi pensionistici complementari che comprendano, nel rispetto delle specificità di settore e delle specificità contrattuali tutto il comparto delle PMI.

Qualora, entro il primo semestre 19981 emergessero impossibilità di definizione di intese interconfederali, le parti opereranno per la costituzione di un fondo in cui possano confluire le imprese e i lavoratori di tutti i settori rappresentati da UNIONCHIMICA e FULC.
